

*Il Ministro per le disabilità
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro del turismo*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli “atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’articolo 3, concernente “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 34, che introduce “*misure a tutela delle persone con disabilità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare, l’articolo 24-*quater* che ha istituito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021;

CONSIDERATO che le risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte sul capitolo n. 2081 “*Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo inclusione delle persone con disabilità*”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che, ai fini dell’adozione del decreto recante disposizioni in tema di turismo accessibile e inclusivo, l’articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l’acquisizione dei concerti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro del Turismo;

ACQUISITO il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 4 agosto 2021;

ACQUISITI i concerti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2021, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 agosto 2021 con nota prot. n. 7048, e del Ministro del Turismo in data 3 agosto 2021 con nota prot. n. 1392;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e risorse finanziarie)

1. Il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio



2021, n. 69, è istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Della dotazione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui al capitolo n. 2081 "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo inclusione delle persone con disabilità", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse pari ad € 30 milioni sono destinate a finanziare interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, di cui al presente decreto.

Articolo 2 (Destinatari e interventi)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, sono destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il finanziamento di specifici interventi, individuati attraverso la selezione di progetti ai sensi dell'articolo 3, volti a promuovere il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate:
 - a) allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori;
 - b) alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili;
 - c) all'offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.
2. Gli interventi devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti servizi:
 - a) la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell'intervento;
 - b) l'offerta di tirocini per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, in qualità di capofila, rapporti di partenariato o convenzioni con enti pubblici o con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche attraverso accordi di coprogettazione.

Articolo 3 (Selezione dei progetti)

1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro sessanta giorni dalla registrazione del presente decreto, alla pubblicazione di uno o più avvisi pubblici per la valutazione di progetti da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'avviso pubblico deve indicare i requisiti dei progetti per l'accesso al contributo, con particolare riguardo all'area o alle aree territoriali di riferimento degli interventi, alle azioni dirette a incrementare l'accessibilità dei servizi turistici, all'attivazione di tirocini per persone con disabilità e allo svolgimento di attività di formazione specifica per il turismo accessibile per operatori nei servizi turistici.
3. L'avviso pubblico indica le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali e il termine per l'avvio e la conclusione dei progetti, nonché l'indicazione delle spese



ammissibili e le modalità e i termini per l'erogazione del contributo e per la sua rendicontazione.

4. I progetti sono valutati da una Commissione, composta da tre esperti di adeguata qualificazione e professionalità, nominata con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'esito della valutazione, la Commissione provvede all'approvazione dei progetti ritenuti ammissibili. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Articolo 4

(Determinazione del contributo, spese ammissibili e cofinanziamento)

1. Il contributo è concesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle seguenti misure massime:
 - a) 2.000.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti;
 - b) 1.600.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 5 milioni e superiore a 3 milioni di abitanti;
 - c) 1.200.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti.
2. Il contributo è erogato a condizione che la Regione e Provincia autonoma esprima preventivamente il proprio impegno a cofinanziare il progetto attraverso un contributo pari al dieci per cento dell'importo finanziato.

Articolo 5

(Controlli e revoca del contributo)

1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, in relazione all'avviso pubblico di cui all'articolo 3, i controlli sulla rendicontazione dei contributi.
2. Con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al presente decreto o all'avviso pubblico.

Articolo 6

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura *“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità”* sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.



Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte nell'ambito delle risorse iscritte per il predetto anno sul capitolo n. 2081 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Il Ministro per le disabilità
Erika Stefani

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro del turismo
Massimo Garavaglia

